

Comune di Gottolengo

Brescia - C.a.p. 25023

Regolamento Raccolta Rifiuti

PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO - RACCOLTA -
TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ASSIMILABILI - PERICOLOSI

S O M M A R I O

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO
- ART. 3 RIFIUTI ESCLUSI DALLA DISCIPLINA DEL PRESENTE
REGOLAMENTO
- ART. 4 DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- ART. 5 ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL COMUNE
- ART. 6 ATTIVITA' DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DEI VARI TIPI DI
RIFIUTO
- ART. 7 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DEI RIFIUTI SPECIALI TOSSICI E
NOCIVI
- ART. 8 RIFIUTI SOLIDI URBANI
- ART. 9 RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI
- ART. 10 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI ALL'URBANO
- ART. 11 RIFIUTI URBANI RECUPERABILI
- ART. 12 RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
- ART. 13 RIFIUTI SPECIALI TOSSICI E NOCIVI

TITOLO II° NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO, ALLA RACCOLTA, AL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

- ART. 14 CONFERIMENTO
- ART. 15 MODALITA' DI CONFERIMENTO
- ART. 16 RACCOLTA
- ART. 17 TRASPORTO

TITOLO III° NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO ED AL TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI

- ART. 18 CONFERIMENTO
- ART. 19 MODALITA' DI CONFERIMENTO
- ART. 20 TRASPORTO

TITOLO IV° NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO E TRASPORTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI ALL'URBANO

- ART. 21 CONFERIMENTO
- ART. 22 MODALITA' DI CONFERIMENTO
- ART. 23 TRASPORTO
- ART. 24 NORMA SPECIFICA:RIFIUTI URBANI/RIFIUTI SPECIALI
- ART. 25 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI

TITOLO V° NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO

DEI RIFIUTI URBANI RECUPERABILI

- ART. 26 CONFERIMENTO
- ART. 27 MODALITA' DI CONFERIMENTO
- ART. 28 RACCOLTA
- ART. 29 TRASPORTO

TITOLO VI°

NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

- ART. 30 CONFERIMENTO
- ART. 31 MODALITA' DI CONFERIMENTO
- ART. 32 RACCOLTA E STOCCAGGIO
- ART. 33 SMALTIMENTO DEFINITIVO

TITOLO VII°

NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO E TRASPORTO DEI RIFIUTI SPECIALI TOSSICO E NOCIVI

- ART. 34 MODALITA' DI CONFERIMENTO
- ART. 35 TRASPORTO

TITOLO VIII°

CONFERIMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

- ART. 36 DEFINIZIONE
- ART. 37 DEFINIZIONE DEL PERIMETRO AL FINE DELL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
- ART. 38 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 39 PULIZIA FONTANELLE
- ART. 40 PULIZIA E LAVAGGI IN ZONA DI MERCATO
- ART. 41 PULIZIA DI CADITOIE STRADALI
- ART. 42 ESTIRPAZIONE DELLE ERBE
- ART. 43 LAVATURA DELLE AREE PUBBLICHE
- ART. 44 CONTENITORI E CESTINI PORTA RIFIUTI
- ART. 45 PULIZIA AREE PUBBLICHE AFFIDATE IN CONCESSIONE
- ART. 47 OBBLIGO DI TENERE PULITI I TERRENI NON OCCUPATI DA FABBRICATI
- ART. 48 FREQUENZA E MODALITA' DEL SERVIZIO DI PULIZIA E DI SPAZZAMENTO
- ART. 49 SPARGIMENTO MISCELE ANTISDRUCCIOLEVOLI E SGOMBERO NEVE
- ART. 50 DIVIETO DI ABBANDONO DI RIFIUTI IN AREE PUBBLICHE O PRIVATE
- ART. 51 SOSTA TEMPORANEA DI NOMADI

TITOLO IX

SERVIZIO RELATIVO AL MATERIALE INERTE

- ART. 52 SERVIZIO PER MATERIALE INERTE
- ART. 53 NORME RELATIVE AL SERVIZIO

TITOLO X°
CONTROLLI, DIVIETI, SANZIONI E RICHIAMI
LEGISLATIVI E REGOLAMENTARI

- ART. 54 DIVIETI
- ART. 55 CONTROLLI
- ART. 56 SANZIONI
- ART. 57 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
- ART. 58 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI
COMUNALI
- ART. 59 EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO
- ART. 60 ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

1) Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, urbani ingombranti, speciali assimilabili all'urbano, urbani recuperabili, urbani pericolosi, speciali, speciali tossico nocivi relativamente alle fasi di:

- a) conferimento
- b) raccolta
- c) trasporto
- d) stoccaggio provvisorio
- e) spazzamento
- f) cernita
- g) trattamento di trasformazione
- h) trattamento finale

ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10.09.1982 n.915, nonché dell'art. 1,1° comma della legge 29.10.1987 n.441.

ART. 2 - PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO

1) L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi:

- a) deve essere evitato ogni danno e pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante dai rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare e riutilizzare i rifiuti nonché recuperare da essi materiale di energia;
- f) devono essere favorite le forme organizzative e di gestione dei servizi al fine di limitare la produzione dei rifiuti.

2) Il Comune provvederà ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiale ed energia anche con il coinvolgimento del cittadino-utente.

ART. 3 - RIFIUTI ESCLUSI DALLA DISCIPLINA DEL PRESENTE

REGOLAMENTO.

1) Il presente regolamento non si applica :

- a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del D.P.R. 13.2.1964 n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- c) alle carogne di animali ed ai seguenti rifiuti agricoli:
 - materiali fecali;
 - altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
- d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10.05.1976 n.319 e successive modificazioni;
- e) alle emissioni nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13.07.1966, n.615 ed ai suoi regolamenti di esecuzione, dal D.P.R. 24.05.1988 n.203 e dalle leggi e regolamenti successivi;
- f) agli esplosivi.

ART. 4 - DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.

1) Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umana o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono, così classificati:

- SOLIDI URBANI
- URBANI INGOMBRANTI
- SPECIALI ASSIMILATI ALL'URBANO
- URBANI RECUPERABILI
- URBANI PERICOLOSI
- SPECIALI TOSSICI E NOCIVI
- SPECIALI NON TOSSICO-NOCIVI

ART. 5 - ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL COMUNE.

1) Competono obbligatoriamente al Comune in regime di privativa le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

- a) tutti i rifiuti urbani (rifiuti interni ingombranti e non ingombranti, rifiuti esterni, rifiuti pericolosi);
- b) i residui dell'attività del trattamento dei rifiuti, della depurazione degli affluenti e della depurazione delle acque di scarico urbane;
- c) i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani

2) Detta attività viene svolta dal Comune anche mediante ditta appaltatrice del servizio regolarmente autorizzata dalla Regione come previsto dall'art. 8 del D.P.R. 10.09.1982 n.915.

ART. 6 - ATTIVITA' DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DEI VARI TIPI DI RIFIUTO.

1) Competono ai produttori dei rifiuti solidi urbani, urbani ingombranti, speciali assimilabili all'urbano, urbani recuperabili ed urbani pericolosi tutte le attività di conferimento previste nel presente regolamento.

ART. 7 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DEI RIFIUTI SPECIALI E TOSSICI NOCIVI.

1) Allo smaltimento dei rifiuti speciali e speciali tossico nocivi, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso imprese od enti autorizzati dalla Regione con i quali dovrà essere stipulata apposita convenzione.

ART. 8 - RIFIUTI SOLIDI URBANI.

1) Sono considerati rifiuti solidi urbani quelli provenienti dalle abitazioni urbane e rurali o da altri insediamenti civili in genere, nonché quelli provenienti dalle aree di insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio oppure di ospedali, case di cura e simili, in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine, etc.).

ART. 9 - RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI.

1) Sono considerati rifiuti urbani ingombranti quei beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, proveniente dai fabbricati o da insediamenti civili ed agricoli in genere, nonché provenienti dalle aree degli insediamenti civili, industriali, artigianali, commerciali o di servizi oppure di ospedali, case di cura, ricoveri e simili in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili, etc.).

ART. 10 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI ALL'URBANO.

1) Sono considerati speciali assimilabili all'urbano quei residui derivanti da attività agricola, artigianale, industriale, commerciale e di servizi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati a titolo esemplificativo alla lettera a) del punto 1.1.1 della delibera del Comitato Interministeriale del 27.07.1984.

ART. 11 - RIFIUTI URBANI RECUPERABILI.

1) Sono considerati rifiuti urbani recuperabili le frazioni merceologiche direttamente riutilizzabili quali il vetro, la plastica, l'alluminio, la carta, il cartone, i metalli ferrosi ed ogni altro materiale o sostanza il cui riutilizzo si dimostri economicamente conveniente, anche in relazione ai vantaggi ambientali diretti ed indiretti. E' vietato il conferimento di detti rifiuti al di fuori dei punti di raccolta appositamente istituiti.

ART. 12 - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI.

1) Sono considerati rifiuti urbani pericolosi quelli indicati all'art. 17 della L.R. n.37 del 26.06.1988 e precisamente:

- pile e batterie
- prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" o "F"
- prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
- lampade a vapori di gas tossici e tubi catodici
- siringhe giacenti sul suolo pubblico, su strade ed aree pubbliche ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico
- eventuali ulteriori sostanze o prodotti che saranno considerati rifiuti urbani pericolosi dai successivi provvedimenti legislativi in materia.

ART. 13 - RIFIUTI SPECIALI E TOSSICO NOCIVI.

1) Per rifiuti speciali e tossico nocivi si intendono:

a.1) residui derivati da lavorazione industriale, da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità e qualità, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani con apposito provvedimento;

a.2) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani;

a.3) i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

a.4) i veicoli a motore, i rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

a.5) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli affluenti;

a.6) i rifiuti che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. n.915/1982, come definito al paragrafo 1.2 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.1984 , in quantità e/o in concentrazioni tali da presentare un pericolo per la salute e per l'ambiente.

TITOLO II°

NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO, ALLA RACCOLTA, AL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.

ART. 14 - CONFERIMENTO

1) Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase con cui i

rifiuti solidi urbani sono accumulabili, a cura del produttore dei rifiuti stessi, dallo stesso conservati in modo da evitare qualsiasi dispersione od effusioni maleodoranti e successivamente conferiti negli appositi cassonetti.

ART. 15 - MODALITA' DI CONFERIMENTO.

1) Le modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani nei cassonetti ubicati sul territorio comunale predisposti per il servizio di raccolta dei rifiuti stessi sono le seguenti:

a.1) tutti i rifiuti che rientrano nella categoria dei rifiuti solidi urbani devono essere posti negli appositi sacchetti di plastica, chiusi ermeticamente prima di essere conferiti negli appositi cassonetti.

Non è consentito:

- gettare nei cassonetti qualsiasi tipo di rifiuto "SFUSO";
- abbandonare o depositare i rifiuti, anche se chiusi in sacchetti, intorno ai contenitori, anche nel caso che i cassonetti risultino pieni.

a.2) Non è consentito immettere nei cassonetti rifiuti liquidi di qualunque natura anche se racchiusi in sacchetti di plastica;

a.3) non è consentito depositare nei cassonetti mobilio, materiali ingombranti, erba, foglie, residuati di giardino, stame di animali domestici, materiale inerte quale sabbia, ghiaia, materiale da demolizione di fabbricati in genere, carta, cartone, cassette di legno o plastica, imballaggi voluminosi, carcasse di animali e quant'altro non rientri nella classificazione dei rifiuti solidi urbani.

a.4) Non è consentito depositare nei cassonetti materiali ad alta temperatura, olii esausti, liquidi corrosivi, batterie, accumulatori, pile, contenitori etichettati con "T" ed "F", prodotti farmaceutici, lampade a vapori di gas, tubi catodici, vetro o qualsiasi altro materiale che possa danneggiare il cassonetto stesso.

2) Tali materiali dovranno essere conferiti con le specifiche modalità previste dal presente regolamento.

ART. 16 - RACCOLTA.

1) La raccolta dei rifiuti comprende le operazioni di prelievo e collettamento degli stessi fino all'accumulo in apposite discariche autorizzate.

2) Il servizio di raccolta dei rifiuti di cui al presente titolo viene effettuato dal gestore del servizio su tutto il Territorio Comunale.

3) Detto servizio si intende esteso a tutti gli utenti attraverso il sistema deliberato dal Consiglio Comunale.

4) Su tutto il territorio comunale l'utenza del servizio è obbligatoria e non ammette eccezione alcuna.

5) La frequenza della raccolta e le relative modalità di svolgimento del servizio sono stabilite con apposito provvedimento dell'amministrazione comunale, in relazione alle tecnologie adottate per ogni singolo settore.

6) Non è consentito spostare i cassonetti dal luogo in cui sono stati collocati dall'amministrazione comunale; l'eventuale spostamento dovrà essere autorizzato dall'Ente competente.

ART. 17 - TRASPORTO.

1) Il trasporto comprende le operazioni di trasferimento dei rifiuti dai contenitori appositamente predisposti alla scarica autorizzata.

2) Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di manutenzione e di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie secondo i principi generali di cui all'art. 2 del presente regolamento.

3) I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme sulla circolazione stradale vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

4) I rifiuti ospedalieri di cui all'art.13 del presente regolamento, dopo essere stati sottoposti ad idonei trattamenti di disinfezione e sterilizzazione devono essere immessi in appositi contenitori a perdere di adeguate caratteristiche di resistenza e dotati di sistemi di chiusura che evitino spandimenti accidentali del contenuto.
Tali contenitori vanno immessi quindi in un secondo contenitore di materiale rigido, resistente e munito di chiusura ermetica.
Detti contenitori devono essere facilmente distinguibili per colore od altra caratteristica specifica e recare con evidenza la dicitura "RIFIUTI OSPEDALIERI TRATTATI".
Per detti rifiuti vanno inoltre rispettate le ulteriori disposizioni di cui al punto 2.2 della deliberazione 27.07.1984 del Comitato Interministeriale.
Le norme di cui sopra vanno estese a case di cura, e simili, laboratori di analisi, ambulatori, etc.

TITOLO III°

NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO ED AL TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI

ART. 18 - CONFERIMENTO.

1) Il conferimento di detti rifiuti avrà luogo secondo le seguenti modalità:

- trasporto con mezzi propri presso il centro di raccolta o isole e nei containers a cielo aperto.

ART. 19 - MODALITA' DI CONFERIMENTO.

1) Le modalità di conferimento dei rifiuti urbani inombranti nei containers a cielo aperto ubicati sul territorio comunale predisposti per il servizio di raccolta dei rifiuti stessi sono le seguenti:

a.1) Conferimento nell'apposito centro di raccolta od isola negli orari stabiliti con provvedimento dell'amministrazione comunale;

a.2) L'accesso all'interno dell'area del centro di raccolta od isola è consentito alle sole persone che debbano conferire i rifiuti.

a.3) I rifiuti dovranno essere depositati negli appositi containers secondo le indicazioni del dipendente comunale o del gestore incaricato del servizio; immediatamente dopo tale operazione l'utente è tenuto ad abbandonare l'area interna al centro di raccolta.

a.4) Non è permesso abbandonare i rifiuti, ingombranti e non, nella zona esterna del centro di raccolta.

a.5) Non è ammesso prelevare dai containers i materiali ivi depositati.

ART. 20 - TRASPORTO.

1) Il trasporto comprende le operazioni di trasferimento dei rifiuti urbani ingombranti dai centri di raccolta alla discarica autorizzata.

TITOLO IV° NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO E TRASPORTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI ALL'URBANO.

ART. 21 - CONFERIMENTO

1) Il conferimento di detti rifiuti avrà luogo secondo le seguenti modalità:

- trasporto con mezzi propri presso il centro di raccolta od isola e nei containers a cielo aperto, purchè non putrescibili.

ART. 22 - MODALITA' DI CONFERIMENTO.

1) Le modalità di conferimento dei rifiuti speciali assimilabili

all'urbano nei containers a cielo aperto predisposti per il servizio di raccolta dei rifiuti stessi sono le seguenti:

a.1) Il conferimento dei rifiuti di cui sopra nell'apposito centro di raccolta od isole dovrà essere effettuato negli orari stabiliti con apposita ordinanza.

a.2) L'accesso all'interno dell'area del centro di raccolta è consentita alle sole persone che debbono conferire i rifiuti.

a.3) I rifiuti dovranno essere depositati negli appositi containers secondo le indicazioni del dipendente comunale incaricato del servizio o gestore.

a.4) Immediatamente dopo l'operazione di cui al punto "a.3" l'utente è tenuto ad abbandonare l'area interna al centro di raccolta.

a.5) Non è permesso abbandonare i rifiuti speciali nella zona esterna del centro di raccolta.

a.6) Non è ammesso prelevare dai containers i materiali ivi depositati.

ART. 23 - TRASPORTO.

1) Il trasporto comprende le operazioni di trasferimento dei rifiuti speciali assimilabili all'urbano dai centri di raccolta alla discarica autorizzata.

ART. 24 - NORMA SPECIFICA:RIFIUTI URBANI/RIFIUTI SPECIALI..

1) Sono assimilati ai rifiuti solidi urbani per tutto il ciclo (raccolta, trasporto e smaltimento), in particolare per ciò che riguarda l'ordinario conferimento al servizio pubblico di raccolta e la connessa applicazione della Tassa per lo smaltimento, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, i residui derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi, la cui produzione annua non superi i 10 kg./m² ovvero 0,1 m³/m² e che rientrino nelle tipologie e rispettino i requisiti indicati nei paragrafi 1.1.1 e 1.1.2 della deliberazione 27.07.1984 e successive modifiche ed integrazioni, del Comitato Interministeriale di cui all'art. 4 del D.P.R. 10.09.1982 n.915.

2) I rifiuti di cui sopra, la cui produzione annua superi le predette quantità, sono rifiuti speciali.

ART. 25 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI.

1) I produttori di rifiuti speciali sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati di cui al precedente art. 24 ed a provvedere a proprie spese ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme contenute nel D.P.R. 10.09.1982 n.915 e successive integrazioni e modifiche, nonché delle disposizioni Regionali e Provinciali in materia.

2) Qualora il Comune gestisca lo smaltimento di tali rifiuti, i produttori che desiderano avvalersi di tale servizio sono tenuti a stipulare apposita convenzione secondo uno schema approvato dalla Giunta Municipale che deve prevedere il pagamento di tariffa stabilita dalla Giunta stessa sulla base del principio della copertura dei costi.

TITOL V° NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI RECUPERABILI

ART. 26 - CONFERIMENTO

1) Il Comune istituisce forme di raccolta differenziata dei rifiuti di cui sia possibile effettuare il recupero dei materiali e di energia stabilendo le relative modalità.

ART. 27 - MODALITA' DI CONFERIMENTO.

1) I rifiuti urbani recuperabili devono obbligatoriamente essere conferiti nelle campane predisposte per il servizio di raccolta dei rifiuti stessi ed ubicati sul territorio comunale.

2) Pertanto è vietato:

a.1) il conferimento di detti rifiuti al di fuori dei contenitori

predisposti in apposite piazzuole di raccolta o nell'isola ubicate nel territorio Comunale anche qualora gli stessi risultino pieni;

a.2) l'uso improprio delle campane adibite alla raccolta differenziata;

a.3) utilizzare le campane riservate alla raccolta della carta immettendo scatoloni o simili che non siano stati precedentemente piegati o sminuzzati;

a.4) introdurre nei contenitori per la raccolta differenziata materiali diversi da quelli specificatamente indicati sui contenitori stessi.

ART. 28 - RACCOLTA.

1) Il servizio di raccolta dei rifiuti recuperabili viene effettuato dall'Amministrazione Comunale direttamente o tramite ditte specializzate nel recupero delle materie seconde.

ART. 29 - TRASPORTO.

1) Il trasporto comprende le operazioni di trasferimento dei materiali recuperabili dai centri di raccolta ai luoghi di trattamento e recupero.

TITOLO VI° NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI.

ART. 30 - CONFERIMENTO.

1) Il conferimento dei rifiuti pericolosi è effettuato a cura e spese del produttore presso i punti di raccolta predisposti dall'Amministrazione in appositi contenitori idonei ad evitare conseguenti inquinamenti.

ART. 31 - MODALITA' DI CONFERIMENTO.

1) E' fatto obbligo del conferimento delle pile e batterie usate o scadute da parte di chiunque le detenga.

2) I detentori sono tenuti a raccogliere distintamente tali rifiuti ed in particolare batterie, pile al nichel-cadmio ed al mercurio ed a conferirli separatamente al Pubblico servizio di raccolta nei contenitori o nei locali prestabiliti con ordinanza

Sindacale.

3) Le sostanze infiammabili e/o tossiche ed i relativi contenitori che sono etichettati con i simboli "T" od "F" devono essere oggetto di un conferimento separato da parte di :

- tutti coloro che ne fanno commercio;
- utenze agricole;
- servizi che li usano abitualmente;
- privati che si disfino dei quantitativi eccedenti i 5 Kg.

4) Le sostanze farmaceutiche ed i reattivi usati per i laboratori medici saranno conferiti separatamente soltanto da esercizi commerciali o laboratori registrati qualora i quantitativi conferiti superino i 100 Kg/anno.

5) Le modalità per la raccolta separata dei predetti rifiuti urbani pericolosi da parte dei detentori e la periodicità del loro conferimento al servizio pubblico saranno stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco.

6) Tutti coloro che detengono per commercio i prodotti di cui ai commi 1°,2° e 3° del presente articolo devono comunicare tale loro attività al gestore del servizio pubblico entro il termine di 30 giorni dall'inizio dell'attività indicando Cognome, Nome o Ditta, indirizzo, dove è svolta l'attività relativa ai etti rifiuti pericolosi.

ART. 32 - RACCOLTA E STOCCAGGIO.

1) La raccolta dei rifiuti urbani pericolosi sarà effettuata, da parte del gestore del servizio, con veicoli dotati delle prescritte autorizzazioni e con la periodicità stabilita nell'ordinanza sindacale di cui all'articolo precedente.

2) Detti rifiuti così raccolti saranno accumulati , distintamente per ogni tipo, in locali idonei.

3) I contenitori di pile e batterie sono dislocati sul territorio secondo discrezione; quelli per i medicinali sono installati presso le Farmacie o gli Ambulatori; quelli per gli accumulatori, i "T" o "F" , le lampade fluorescenti , etc., sono ubicati presso ogni centro comunale di raccolta od isola, che devono essere presidiati durante le ore di apertura da dipendente incaricato del Comune.

ART. 33 - SMALTIMENTO DEFINITIVO.

1) I rifiuti saranno trasferiti per il definitivo smaltimento agli appositi impianti di trattamento debitamente autorizzati.

TITOL O VII°
NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO E TRASPORTO DEI RIFIUTI
SPECIALI TOSSICO NOCIVI.

ART. 34 - MODALITA' DI CONFERIMENTO.

1) I produttori di rifiuti speciali e tossico-nocivi sono tenuti ad effettuare a loro cura e spese , lo stoccaggio dei rifiuti stessi presso il luogo di produzione ovvero a conferirli direttamente ad imprese od enti in possesso della prescritta autorizzazione regionale e con le quali è stata stipulata apposita convenzione.

ART. 35 - TRASPORTO.

1) Il trasporto dei rifiuti tossico-nocivi è effettuato a cura e spese del produttore attraverso imprese specializzate od enti in possesso della prescritta autorizzazione regionale e con le quali è stata stipulata apposita convenzione.

TITOLO VIII°
CONFERIMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
URBANI ESTERNI

ART. 36 - DEFINIZIONE.

1) Per i rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade e sulle aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle rive dei fiumi e dei canali.

ART. 37 - DEFINIZIONE DEL PERIMETRO AL FINE DELL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO.

1) I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti esterni vengono effettuati direttamente dal Comune o tramite impresa appaltatrice entro il perimetro definito da apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

2) Il perimetro è così determinato:

a) le strade e piazze classificate tra quelle comunali e le nuove strade comunali;

b) le strade vicinali classificate di uso pubblico;

c) i tratti urbani di strade statali e provinciali;

d) le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purchè presentino tutti i seguenti requisiti:

- siano adibite al transito di persone diverse dal proprietario;
- siano collegate con via pubblica;
- siano poste al servizio di una collettività indeterminata di individui;
- aree a verde pubblico non recintate quali viali ed aiuole spartitraffico;
- le sponde dei fiumi e dei canali libere ed accessibili ai mezzi meccanici.

3) Il perimetro entro cui è istituito il servizio di spazzamento può essere revisionato dall'amministrazione comunale entro il 31.ottobre di ogni anno.

ART. 38 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.

1) Il servizio di pulizia comprende lo spazzamento generale completo , da muro a muro (o da recinzione a recinzione) delle strade e delle aree ad uso pubblico come definite dal precedente articolo.

2) Il servizio di pulizia delle Vie e delle Piazze comprende in particolare la spazzatura delle strade , marciapiedi, luoghi di mercato ed ogni altra località ed area accessibile al pubblico di proprietà pubblica, o di uso pubblico inclusa nel perimetro.

ART. 39 - PULIZIA FONTANELLE.

1) Il servizio di nettezza urbana provvede a mantenere puliti ed eventualmente a disinfettare i bacini e le vasche delle pubbliche fontanelle, avendo speciale cura affinché non venga ostacolato lo scarico dell'acqua con la conseguente dispersione della stessa sulla pubblica via.

ART. 40 - PULIZIA E LAVAGGI IN ZONA MERCATO.

1) Il servizio di nettezza urbana è tenuto alla periodica disinfezione delle aree adibite a pubblico mercato , in particolare per le aree occupate da commercianti di generi alimentari, sentito al riguardo il parere dell'USSL competente.

ART. 41 - PULIZIA DI CADITOIE STRADALI.

- 1) E' assolutamente vietato introdurre rifiuti od immondizie nei fori delle caditoie stradali.
- 2) Il servizio di nettezza urbana è tenuto a provvedere alla tenuta delle caditoie stradali destinate allo scarico delle acque piovane.

ART. 42 - ESTIRPAZIONE DELLE ERBE.

- 1) Sarà altresì provveduto periodicamente all'estirpazione delle erbe naturalmente cresciute nelle vie e nelle piazze del Comune.
- 2) I cumuli di vegetali formati in seguito alle operazioni di cui sopra saranno smaltiti secondo le disposizioni vigenti.
- 3) I diserbanti , essicanti e prodotti chimici all'uopo destinati dovranno essere utilizzati nel rispetto delle norme vigenti sotto lo stretto controllo dell'Ufficio Tecnico.

ART. 43 - LAVATURA DELLE AREE PUBBLICHE.

- 1) Nei periodi di tempo in cui se ne manifestasse la necessità, si provvederà all'innaffiatura o lavatura delle aree pubbliche in modo costantemente uniforme senza sollevare polvere , nel rispetto da quanto previsto da leggi e regolamenti sanitari vigenti.

ART. 44 - CONTENITORI E CESTINI PORTA-RIFIUTI.

- 1) Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, potranno essere installati appositi contenitori , approvati dall'amministrazione comunale.
- 2) E' comunque fatto divieto di conferire i rifiuti che si producono all'interno di fabbricato od aree di pertinenza privata, in tali contenitori porta-rifiuti, nonchè ingombranti, tossici, nocivi e pericolosi .
- 3) I contenitori suddetti possono essere studiati per accogliere Pubblicità e/o avvisi pubblicitari.
- 4) E' esente da imposta sulla pubblicità solo quella riguardante la conoscenza e la divulgazione degli obiettivi della gestione rifiuti , come individuato dall'art. 1 del presente Regolamento.

ART. 45 - PULIZIE ARRE PUBBLICHE AFFIDATE IN CONCESSIONE.

1) Il servizio di raccolta e di trasporto e trattamento dei rifiuti delle aree pubbliche in concessione od in uso temporaneo è a carico dei concessionari o dei privati.

ART. 46 - PULIZIA AREE PUBBLICHE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI.

1) I rifiuti urbani esterni depositati sulle aree non recintate in occasione di manifestazioni pubbliche di qualunque genere vengono spazzati e raccolti dal servizio pubblico senza addebito di spese purchè le manifestazioni siano state precedentemente autorizzate.

2) In tutti gli altri casi gli interventi di spazzamento e smaltimento avverranno a pagamento secondo le tariffe in vigore.

ART. 47 - OBBLIGO DI TENERE PULITI I TERRENI NON OCCUPATI DA FABBRICATI.

1) I proprietari , ovvero coloro che hanno la disponibilità dei terreni non occupati dai fabbricati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi , devono conservarli costantemente liberi da impaludamenti ed inquinamenti.

2) A tale scopo essi devono dotarli dei necessari canali di scolo o di altre opere idonee atte ad evitare l'impaludamento e l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

ART. 48 - FREQUENZA E MODALITA' DEL SERVIZIO DI PULIZIA E DI SPAZZAMENTO.

1) La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento vengono stabilite con appositi atti comunali in relazione alla necessità dell'utenza ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore.

ART. 49 - SPARGIMENTO MISCELE ANTISDRUCCIOLEVOLI E SGOMBERO NEVE.

1) Durante il periodo invernale, quando il suolo è reso scivoloso, l'incaricato del servizio deve provvedere allo spargimento di idonee miscele lungo le più importanti aree di circolazione allo scopo di assicurare sufficienti condizioni di transitabilità.

2) Nel caso di caduta della neve , l'amministrazione comunale deve attuare, nelle zone di competenza , non appena possibile,

tutti i provvedimenti atti a ripristinare il traffico veicolare e pedonale.

- 3) Negli interventi , in caso di formazione del ghiaccio o di precipitazioni nevose, si deve dare precedenza a ponti, salite, strade di grandi traffico, accesso agli uffici pubblici ed ai luoghi di pubblico interesse.
- 4) L'attuazione del servizio di cui al presente articolo può essere affidato alla ditta appaltatrice di Nettezza Urbana.
- 5) In tal caso dovrà essere predisposto apposito capitolato che preveda la frequenza e le modalità del servizio nonchè i mezzi ed automezzi da utilizzare per il suo espletamento.
- 6) L'ufficio tecnico comunale disporrà e controllerà l'effettuazione di detto servizio.

ART. 50 - DIVIETO DI ABBANDONO DI RIFIUTI IN AREE PUBBLICHE O PRIVATE..

- 1) E' vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico e nei pubblici mercati coperti e scoperti.
- 2) In caso di inadempienza , il Sindaco, con propria ordinanza , previa fissazione di un termine per provvedere direttamente da parte degli interessati, dispone la pulizia di dette aree con spesa a carico degli inadempienti.
- 3) E' vietato altresì scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle aree pubbliche e private.

ART. 51 - SOSTA TEMPORANEA DI NOMADI.

- 1) Le carovane di Nomadi che ai sensi delle vigenti norme sostano temporaneamente sul suolo pubblico comunale, sono tenute a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento, dal Regolamento Locale d'Igiene e da quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale.

TITOLO IX°
SERVIZIO RELATIVO AL MATERIALE INERTE.

ART. 52 - SERVIZIO PER MATERIALE INERTE.

1) E' istituito il servizio per il conferimento di materiale inerte .

ART. 53 - NORME RELATIVE AL SERVIZIO.

1) E' fatto obbligo al produttore di tali materiali di rispettare le modalità , il luogo e gli eventuali oneri fissati dal competente organo comunale.

TITOLO X°
CONTROLLI, DIVIETI, SANZIONI E RICHIAMI LEGISLATIVI E
REGOLAMENTARI.

ART. 54 - DIVIETI.

- 1) E' vietato l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche od adibite ad uso pubblico ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 10.09.1982 n. 915.
- 2) E' vietata ogni forma di cernita , rovistamento e recupero "non autorizzato" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio Comunale ovvero presso i centri di ritiro.
- 3) E' vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dall'amministrazione per la raccolta dei rifiuti.
- 4) E' vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che intralcino il servizio stesso.
- 5) E' vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiale accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore.
- 6) E' vietato lo spostamento del contenitore dei rifiuti di proprietà comunale o di ditte convenzionate con l'amministrazione comunale , dalla sede in cui sono stati collocati.
- 7) E' vietato inserire nei contenitori non specifici rifiuti di vetro o di altri materiali con caratteristiche tali da poter causare lesioni.
- 8) E' vietato l'imbrattamento del suolo pubblico od adibito a uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimento di olio e simili.
- 9) E' fatto obbligo ad ogni cittadino di deporre nei contenitori

posti sulle pubbliche vie o su suoli ad uso pubblico i rifiuti di modesta entità.

10) E' vietato esporre sacchetti contenenti rifiuti sulla via pubblica e fuori dai cassonetti.

11) E' vietato il conferimento di imballaggi voluminosi nei recipienti di raccolta dei rifiuti se non siano stati precedentemente sminuzzati.

12) E' vietato conferire al servizio comunale di smaltimento rifiuti etichettati con la lettera "T" o "F" soggetti a particolare conferimento previsto dagli artt. 30-31-32-33.

13) E' vietato conferire al servizio urbano i rifiuti pericolosi quali batterie, pile, soggetti a particolare conferimento come al punto precedente.

14) E' vietato conferire al servizio comunale di smaltimento prodotti farmaceutici soggetti a particolare conferimento come ai precedenti punti 12 e 13 del presente articolo.

15) E' vietato abbandonare bottiglie di vetro fuori dalle campane previste per la raccolta vetro.

16) E' vietato smaltire rifiuti tossici nocivi al di fuori delle norme di cui all'art.16 del D.P.R. 10.9.82 N.915.

17) E' vietato il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento senza avere stipulato apposita convenzione con la gestione del servizio.

18) E' vietato il conferimento al servizio di smaltimento dei rifiuti ospedalieri non assimilati ai rifiuti urbani.

ART. 55 - CONTROLLI.

1) Ai sensi dell'art. 104 , 2° comma del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 e dell'art. 7 del D.P.R. 10.09.1982 n. 915 e L.R. 7.6.1980 n. 94 le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti , nonché ai controlli degli impianti e delle attività di smaltimento dei rifiuti stessi.

2) Alla vigilanza urbana spetta la competenza per l'effettuazione di controlli e di rilievi sulla base della normativa nazionale, regionale e del presente regolamento comunale.

ART. 56 - SANZIONI.

1) La violazione al presente regolamento , salvo la responsabilità penale per i fatti che costituiscano reato, sono punite con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000.

2) Si applicano le norme sanzionatorie del tit. 5 del D.P.R.

9.9.1982 n.915:

- art. 24: divieto di abbandono, scarico e deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico o privato - da lire 20.000 a lire 1.000.000 se trattasi di rifiuti urbani; da lire 100.000 a lire 2.000.000 se trattasi di rifiuti speciali; pena dell'arresto sino a 6 mesi od ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000 se trattasi di rifiuti tossici e nocivi;
 - art. 25: smaltimento di rifiuti urbani speciali senza autorizzazione - arresto da 3 mesi sino ad 1 anno ed ammenda da, lire 1.000.000 a lire 5.000.000;
 - gestione di discarica non autorizzata - arresto sino a 6 mesi ed ammenda da lire 100.000 a lire 5.000.000;
 - smaltimento e gestione di discarica non autorizzata - per conto proprio: arresto sino ad un anno ed ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000; se per conto terzi: arresto da 3 mesi ad 1 anno ed ammenda da lire 2.000.000 a lire 5.000.000.
 - art. 26: smaltimento di rifiuti tossici e nocivi senza autorizzazione - arresto da 6 mesi ad 1 anno ed ammenda da lire 2.000.000 a lire 5.000.000;
 - art. 27: inosservanza delle prescrizioni previste nell'autorizzazione per rifiuti urbani o speciali - arresto sino a 3 mesi o con l'ammenda sino a lire 5.000.000; per rifiuti tossici e nocivi: arresto sino a 6 mesi ed ammenda sino a lire 5.000.000;
 - art. 28: inosservanza degli obblighi imposti a seguito di ispezione e di controlli - ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.
- 3) Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze del Sindaco emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità di cui all'art. 12 del D.P.R. 915/1982, si applicano le pene e le ammende di cui all'art. 29 del citato D.P.R. n. 915/1982.
- 4) Si applicano altresì le sanzioni previste dall'art. 9 octies della legge 475/1988 , dell'art. 29 della legge regionale 7.6.1980 n.94 e successive modificazioni ed integrazioni - dall'art. 22 L.R. 28.06.1988 n.37 e successive modifiche ed integrazioni, dell'art. 5 della L.R. 25.11.1991 n.28.
- 5) Alle attività di accertamento ed irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al capo 1 della legge 24.11.1981 n.689 recante norme sulla depenalizzazione .
- 6) Le sanzioni applicabili in base al decreto legislativo n.95/1992 per chiunque non rispetti le disposizioni in materia di raccolta e di eliminazione degli olii usati :
- a) dalle disposizioni penali vigenti in materia di smaltimento

dei rifiuti di tale tipologia;

b) dalle disposizioni penali vigenti in materia di emissioni derivanti dagli impianti;

c) è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire 5.000.000 a lire 20.000.000 chi:

c.1) scarica gli oli usati nelle acque interne di superficie, nelle acque sotterranee, nelle acque marine territoriali e nelle canalizzazioni;

c.2) deposita e/o scarica gli oli usati causando effetti nocivi per il suolo, come pure qualsiasi scarico incontrollato di residui risultanti dal trattamento degli oli usati;

d) è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 colui che non presenta la dichiarazione attestante il quantitativo degli oli da impiegare per le combustioni;

e) è punito con l'arresto sino a 6 mesi o con l'ammenda sino a 5.000.000 chi non richiede l'autorizzazione all'autorità competente entro i termini di cui all'art. 15 D.L. 95/1992;

f) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 chi non osserva gli obblighi per la rigenerazione degli oli usati;

g) chiunque esercita l'attività di rivendita al dettaglio di oli e fluidi lubrificanti per motori è obbligato a mettere a disposizione della propria clientela un impianto attrezzato per lo stoccaggio dell'olio usato, ritirare e detenere l'olio usato estratto dai motori presso i propri impianti; le officine meccaniche ed i demolitori sono obbligati a ritirare dai propri clienti e detenere gli oli usati ed estratti nell'esercizio dell'attività propria ed i filtri usati; è punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 5.000.000 colui che non osserva gli obblighi di cui alla presente lettera "g".

ART. 57 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.

1) Per l'espletamento del servizio è dovuta una tassa che viene annualmente fissata dalla Giunta Municipale sulla base dell'apposito regolamento per l'applicazione della relativa tassa.

ART. 58 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.

1) Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme di cui al D.P.R. 10.07.1982 n.915, alla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.7.1984, modificata ed integrata con deliberazione dello stesso C.I. in data 13.12.1984, dalla legge 9.11.1988 n.475 e

dalle leggi regionali inerenti i rifiuti solidi urbani ed assimilabili, rifiuti speciali e tossici e nocivi, loro smaltimento , attività ed impianti relativi - nonchè quanto previsto dal Regolamento d'Igiene Locale e di Polizia Urbana.

ART. 59 - EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

- 1) Il presente regolamento, dopo le approvazioni di legge e la Pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, entra immediatamente in vigore.
- 2) Ogni disposizione locale contraria od incompatibile col presente regolamento si deve intendere abrogata.
- 3) In caso di disposizioni del presente regolamento che differiscano da leggi e/o regolamenti di carattere generale, esistenti o di futura emanazione, si intendono applicabili le norme principali.

ART. 60 - ENTRATA IN VIGORE.

- 1) Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

COMUNE DI

PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 65 IN DATA 26.07.94

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO IN DATA 05.08.94

DIVENUTO ESECUTIVO IL _____

INVIATO ALL'USSL COMPETENTE IN DATA

IL SINDACO
ANTONINI SERGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
CALCEDONIO DR. SCACCIAFERRO

Data 21 Febbraio, 2004 Autore utd utd/Comune di Gottolengo